Oggetto:

Risposte ai quesiti forniti in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001 in materia di FISCALITA' FINANZIARIA, STOCK OPTION e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Sintesi:

La circolare, rispondendo ai quesiti posti in essere in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001, fornisce chiarimenti in materia di FISCALITA' FINANZIARIA, STOCK OPTION e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, con particolare riferimento a:
- Monitoraggio fiscale valutario articolo 1, d.l. 167 del 1990 - articolo 10, comma 4, d.lgs. 461 del 1997;
- Equalizzatore: decorrenza;
- Stock option: disciplina transitoria delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 505/99 e valore delle azioni alla data dell'offerta;
- Dividendi pagati a societa' madre comunitaria prima del decorso di un anno di ininterrotto possesso della partecipazione nella societa' figlia residente in Italia;
- Associazioni sportive dilettantistiche.

Testo:

INDICE

1 Monitoraggio fiscale valutario: articolo 1, d.l. 167 del 1990 - articolo 10, comma 4, d.lgs. 461 del 1997.
2 Equalizzatore: decorrenza.
3 Stock option: disciplina transitoria delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 505/99.
4 Stock option: valore delle azioni alla data dell'offerta.
5 Dividendi pagati a societa' madre comunitaria prima del decorso di un anno di ininterrotto possesso della partecipazione nella societa' figli residente in Italia.
6 Associazioni sportive dilettantistiche

1 Monitoraggio fiscale valutario: articolo 1, d.l. 167 del 1990 articolo 10, comma 4, d.lgs. 461 del 1997.

D. Devono essere segnalati i flussi di denaro corrispondenti all'accreditamento di redditi di capitale di fonte estera (dividendi, interessi, proventi di OICVM, ecc.) relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari immessi in regime di risparmio amministrato ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 461 del 1997?

R. Il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, esclude dal monitoraggio i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito del risparmio amministrato, relativamente alle operazioni per le quali il contribuente abbia esercitato l'opzione, prevista dal comma 1, dell'articolo 6, del medesimo decreto, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi.

I flussi di denaro di importo, superiore ai 20 milioni, corrispondenti, invece, all'accreditamento di redditi di capitale di fonte estera (dividendi, interessi, proventi di OICVM,

ecc.), anche se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari immessi in regime di risparmio amministrato sono soggetti alla disciplina del monitoraggio, in quanto gli stessi non costituiscono redditi relativi ad operazioni effettuate nell'ambito del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 461 del 1997.

2 Equalizzatore: decorrenza.

D. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto 4 agosto 2000, l'equalizzatore si applica alla determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, dei differenziali negativi ed oneri realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2001, nonche' dei redditi di capitale di cui al comma 1, dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere da tale data.

E' corretto affermare che la plusvalenza si intende realizzata al momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attivita' finanziarie con l'effetto che in genere tale momento coincide con il trasferimento della proprieta' delle attivita' stesse e non ha alcuna rilevanza, a tal fine il momento in cui e' liquidato il corrispettivo della cessione stessa?

R. Si ribadisce che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attivita' finanziarie, non avendo rilevanza a tal fine il momento in cui e' liquidato il corrispettivo della cessione stessa. Resta fermo, tuttavia, che ai fini dell'assoggettamento a tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, oltre alla realizzazione, e' necessaria la percezione delle somme (con esclusione del sistema gestito).

Pertanto, qualora il cedente abbia percepito delle somme a titolo di anticipazione, nei periodi d'imposta antecedenti alla cessione, esse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui si perfeziona la cessione.

Mentre, nell'ipotesi in cui il cedente non abbia incassato, nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione, tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovra' tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

3 Stock option: disciplina transitoria delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 505/99.

D. L'art. 13, comma 2, del d.lgs. 505/99 non ha disciplinato il regime transitorio dei diritti d'opzione assegnati prima del 1 gennaio 1998.

Tuttavia la circolare ministeriale 247/E precisa che restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di azionariato gia' deliberati al 1 gennaio 1998. E' corretto concludere che i piani di azionariato deliberati anteriormente al 1 gennaio 1998 restano disciplinati dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 314/1997?

R. Con riferimento alla disposizione di carattere transitorio di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 505 del 1999, si fa presente che, sono state sostanziale salvaguardate le aspettative di coloro i quali avevano predisposto piani di azionariato nel periodo di tempo che va dal 1 gennaio 1998 alla data di entrata in vigore della citata norma, confidando sulla previgente disposizione agevolativa contenuta nel comma 2, lettera g), dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in base alla quale il valore delle azioni offerte in sottoscrizione ai dipendenti non concorreva alla formazione del reddito.

Inoltre, poiche' prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 314 del1997, cioe' prima del 1 gennaio 1998, non esisteva alcuna norma di favore concernente le azioni offerte ai dipendenti, e' evidente che i piani di azionariato anteriori al 1 gennaio 1998 non sono stati deliberati confidando in un trattamento agevolativo.

Pertanto, le nuove disposizioni contenute nelle lettere g) e g-bis), comma 2, dell'articolo 48 del TUIR, non si applicano alle stock options deliberate anteriormente al 1 gennaio 1998 sempreche' le assegnazioni di azioni siano state effettuate anteriormente alla data del 1 gennaio 2000.

E', infatti, espressamente previsto che la nuova disciplina non si renda applicabile alle "assegnazioni" effettuate anteriormente al 1 gennaio 2000, indipendentemente dalla data della delibera.

Tale norma non si applica altresi' alle "assegnazioni" derivanti dall'esercizio di opzioni che sono state gia' attribuite nel periodo che va dal 1 gennaio 1998 al 15 gennaio 2000, alle quali continua ad applicarsi la previgente disciplina, sempreche' piu' favorevole. Invece, per tutte le assegnazioni di azioni intervenute a decorrere dal 16 gennaio 2000, anche se conseguenza di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azioni deliberati in un periodo precedente quello sopra espressamente richiamato, si applica la disciplina contenuta nell'attuale articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del TUIR.

4 Stock option: valore delle azioni alla data dell'offerta.

D. L'articolo 48, comma 2, lettera g-bis) del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza fra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.

Si vorrebbe avere conferma che, se il prezzo dell'opzione e' stabilito in valuta, nell'effettuare il confronto non e' necessario effettuare la conversione in lire.

R. Si conferma che il confronto deve essere fatto sui valori espressi in valuta e non su quelli espressi in lire al fine di neutralizzare le conseguenze derivanti dalla oscillazione dei cambi.

5 Dividendi pagati a societa' madre comunitaria prima del decorso di un anno di ininterrotto possesso della partecipazione nella societa' figlia residente in Italia.

D. Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilita', per le societa' "figlie" residenti in Italia, di applicare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 27 - bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 anche nel caso in cui il requisito della partecipazione ininterrotta da almeno un anno non sia ancora soddisfatto al momento del pagamento dei dividendi.

R. L'articolo 27-bis, comma 1, del DPR e' stato modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed ora dispone che le societa' "madri" residenti in Paesi dell'Unione Europea hanno diritto al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, stesso DPR, "a condizione che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno".

La modifica dell'art. 27-bis e' intervenuta dopo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1996, causa 283/94.

Infatti in precedenza, come noto, il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione nella societa' figlia era invece subordinato alla condizione che la partecipazione fosse "stata posseduta ininterrottamente per almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione".

Ora, dalla lettera della norma, cosi' come modificata, non sembra potersi dedurre che l'agevolazione sui dividendi fluenti verso la societa' madre possa essere applicata direttamente dal sostituto d'imposta italiano prima che sia trascorso il periodo di detenzione prescritto.

Non sembra nemmeno, allo stato attuale, che possa essere validamente esaminata la possibilita', prevista per il solo sostituto d'imposta, di scomputare l'importo di tali ritenute dai versamenti da effettuare verso l'Erario, ai sensi dell'art. 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 445.

Conseguentemente solo al momento del pieno concretizzarsi del requisito, cioe' il possesso da un anno, potra' essere presentata istanza per ottenere il rimborso delle ritenute versate in eccesso utilizzando l'ordinaria procedura prevista all'articolo 38 del DPR 602/1973.

Tale trattamento, d'altra parte, non appare in contrasto con il contenuto della sentenza citata poiche' questa affermava esplicitamente che, da un lato "Spetta agli Stati membri stabilire le norme intese a farrispettare il periodo minimo in conformita' alle procedure previste nel loro ordinamento interno" e dall'altro ribadiva che "In ogni caso, tali Stati non sono tenuti in forza della Direttiva, a concedere l'agevolazione in modo immediato quando la societa' capogruppo si impegna unilateralmente a rispettare il periodo minimo di partecipazione".

D. Le condizioni per poter classificare un Paese o un territorio tra i cosiddetti paradisi fiscali sono tra di loro alternative?

R. Sulla questione e' attualmente in corso un approfondito esame da parte dell'Agenzia.

Tuttavia da un primo esame della norma sembra potersi dedurre che non sia necessaria la sussistenza contemporanea di tutte le condizioni elencate perche' un Paese possa essere considerato avente un regime fiscale privilegiato. E' infatti sufficiente che una sola delle condizioni sia verificata per identificare il Paese come paradiso fiscale. Ad esempio puo' essere considerato avente un regime fiscale privilegiato un Paese in cui il livello di tassazione sia sensibilmente inferiore, rispetto a quello italiano, anche in presenza di un adeguato scambio di informazioni.

Si ricorda inoltre che sul concetto di tassazione sensibilmente inferiore, gia' con la circolare 207/2000 e' stato precisato che tale condizione e' riscontrabile con riferimento non solo al livello delle aliquote delle imposte di un determinato Paese, ma anche alle caratteristiche strutturali dei tributi, la cui applicazione comporti, di fatto, una tassazione inferiore in capo al contribuente. Esempi di tali regimi fiscali privilegiati possono essere quelli che interessano un solo settore economico o determinati tipi di soggetti.

Pertanto potranno essere considerati a fiscalita' privilegiata Stati e territori le cui aliquote d'imposta siano eccessivamente basse ed altri in cui le aliquote siano paragonabili a quelle italiane ma, in ipotesi, adottino regole generali di formazione della base imponibile notevolmente difformi, con la conseguenza che la tassazione risulta di fatto sensibilmente inferiore.

6 Associazioni sportive dilettantistiche

D. Ci vengono chiesti chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche a terzi nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche.

In particolare viene chiesto:

- se il percipiente e' tenuto a comunicare al sostituto d'imposta il superamento dei limiti di 10 e 40 milioni di lire fissati dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, 342 (collegato alla finanziaria 2000);
- se il sostituto di imposta deve certificare anche i compensi non assoggettati a tassazione;
- quali sono le modalita' di determinazione dell'aliquota applicabile ai redditi assoggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

R. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'articolo 83 del TUIR, ha stabilito che le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche, nell'esercizio diretto dell'attivita' sportiva dilettantistica, non concorrono alla formazione del reddito per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di lire. I redditi imponibili, al netto cioe' dei primi 10 milioni di lire, vengono poi distinti in due fasce:

- fino ai successivi 40 milioni sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al di sopra di tale importo la ritenuta e' applicabile, nella anzidetta misura, a titolo di acconto.

Si precisa che, in presenza di diversi sostituti di imposta spettera' al percipiente, all'atto del pagamento, autocertificare alle societa' o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura eventualmente erogatigli da altri soggetti (sostituti), al fine di consentire la verifica del raggiungimento del predetto limite.

I soggetti erogatori (sostituti) certificano, in ogni caso, ai percipienti le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi loro corrisposti, anche se trattasi di somme non assoggettabili a ritenuta (perche' rientranti nella franchigia di 10 milioni di lire), esponendoli altresi' nel modello 770 - quadro SC.

Pertanto, il sostituto, nel caso in cui il totale delle indennita', dei rimborsi forfetari, dei premi o dei compensi non risulti superiore a 10 milioni di lire, provvedera' a rilasciare la certificazione, relativa alle somme da lui erogate, senza operare alcuna ritenuta.

Relativamente all'aliquota applicabile ai redditi assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto, l'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, come modificato dal comma 2 dell'articolo 37 della legge n. 342 del 2000, ha disposto che, ai soli fini della determinazione dell'aliquota per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo di imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

L'aliquota applicabile, pertanto, sara' quella relativa allo scaglione di reddito corrispondente al totale delle somme comunque percepite, al netto della franchigia di 10 milioni di lire.